

**CRITERI PER L'ACCESSO AL MICRONIDO COMUNALE
"L'ISOLA CHE NON C'E'" E PER LA DETERMINAZIONE DELLE
INTEGRAZIONI COMUNALI PER IL PAGAMENTO DELLE
RETTE DI FREQUENZA – ALTRE DISPOSIZIONI ATTUATIVE.**

INDICE

- Art. 1 Presentazione e compilazione delle domande
- Art. 2 Formazione e utilizzo della graduatoria – precedenza per l'accesso al servizio
- Art. 3 Criteri per la concessione di benefici economici
- Art. 4 Iscrizione al servizio
- Art. 5 Rispetto delle linee guida regionali
- Art. 6 Determinazione delle quote di retta a carico dei genitori
- Art. 7 Disposizioni riguardanti il pagamento delle rette di frequenza
- Art. 8 Recesso dal servizio
- Art. 9 Disposizioni riguardanti il concessionario
- Art. 10 Controlli

Art. 1 - PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il micronido d'infanzia "L'Isola che non c'è", ubicato presso i locali del Comune di Bordighera, siti in via Porcheddu (già via Pasteur 70), a Bordighera, accoglie fino a 14 bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi. Si tratta di un servizio pluriennale per la prima infanzia, a titolarità comunale, gestito mediante concessione a terzo soggetto specializzato nel settore.
2. Le domande di iscrizione al micronido d'infanzia si ricevono in Comune, presso l'ufficio scuola, secondo le modalità ed i termini fissati dal presente atto.
3. I bambini già frequentanti il micronido "l'isola che non c'è" sono automaticamente ammessi e iscritti al servizio.
4. Il modulo di domanda con cui si richiede l'accesso al micronido d'infanzia, predisposto dal Comune, in applicazione della vigente normativa, contiene anche le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà dell'istante.

Art. 2 - FORMAZIONE E UTILIZZO DELLE GRADUATORIE – PRECEDENZE PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

1. Le domande di iscrizione ammissibili vengono ordinate in tre graduatorie dall'ufficio scuola del Comune di Bordighera (previste dai successivi commi 5 e 6) sulla base dei criteri stabiliti al comma 4.
2. Le domande potranno essere presentate all'ufficio scuola del Comune di Bordighera nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì ovvero all'ufficio protocollo comunale dal lunedì al venerdì, negli orari di apertura al pubblico. Non è previsto alcun termine finale per la presentazione delle domande.
3. Successivamente all'acquisizione di ogni domanda, l'ufficio scuola provvederà alla formazione progressiva degli elenchi – graduatorie dei minori ammissibili al servizio, con applicazione dei criteri di cui al predetto comma 4.
4. Ferme: a) la precedenza assoluta ai minori segnalati dai servizi sociali, residenti nell'ambito territoriale sociale n. 4 (comprensivo dei comuni di Bordighera, Vallebona e Seborga); b) l'iscrizione automatica dei minori già frequentanti il servizio, i posti saranno assegnati prioritariamente ai bambini residenti nel Comune di Bordighera e, subito dopo, ai minori residenti nei comuni di Vallebona e Seborga, se convenzionati con il Comune di Bordighera.
All'interno dei gruppi distinti: a) dei minori residenti a Bordighera (e a Vallebona e Seborga, se convenzionati); b) dei minori residenti in altri comuni (ivi compresi i residenti a Vallebona e Seborga ove non convenzionati con Bordighera), opera il sub criterio di precedenza, nello scorrimento delle graduatorie, dell'ordine cronologico di arrivo delle domande al Comune.
5. Ferma la richiamata iscrizione automatica dei minori già frequentanti il micronido d'infanzia, esaurita la capienza del servizio con l'iscrizione degli aventi titolo utilmente posizionati nella graduatoria principale, a seguito dell'applicazione del comma precedente, le ulteriori domande non soddisfatte verranno inserite in un'apposita lista d'attesa (ordinata in graduatoria di riserva) che sarà oggetto di scorrimento tempestivo per la copertura degli eventuali posti successivamente liberati, sempre con applicazione dei criteri di precedenza previsti dal presente articolo.
6. I richiedenti residenti in altri comuni o nei comuni di Vallebona e Seborga non convenzionati (inseriti in apposito elenco-graduatoria secondario) potranno essere accolti nel servizio, solo dopo l'esaurimento delle graduatorie principale e di riserva di cui sopra. Anche per la formazione di tale elenco – graduatoria secondario (che vale anche come lista d'attesa) si applica il criterio ordinatore cronologico delle domande, basato sul momento di protocollazione in entrata delle stesse.

Art. 3 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

1. I genitori dei minori iscritti al servizio sono tenuti al pagamento integrale della retta di frequenza, salvo che il comune intervenga con appositi contributi, a seguito di domanda degli interessati e ricorrendo i presupposti, come disciplinato ai commi successivi.

2. Le famiglie dei minori iscritti al servizio residenti a Bordighera, per ottenere eventuali benefici economici comunali (integrazioni per il pagamento delle rette di frequenza) devono presentare all'ufficio scuola, ogni anno, relativa domanda con annessa attestazione del valore ISEE per servizi per minori (di cui al D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159). E' altresì possibile che possano beneficiare delle suddette integrazioni, come da tabella riportata al comma 5 del presente articolo, i genitori di iscritti residenti nei comuni di Vallebona e Seborga, nei limiti delle disponibilità di bilancio di ogni comune (che si farà carico dell'integrazione), a condizione che questi enti siano convenzionati con il Comune di Bordighera. La domanda di contributo (con attestazione annessa) del genitore di iscritto residente nel comune convenzionato di Vallebona o Seborga deve essere presentata al Comune di Bordighera.

3. E' integralmente a carico dei genitori la retta di frequenza degli iscritti non residenti a Bordighera (e nei comuni di Vallebona e Seborga se non convenzionati), inseriti nella graduatoria secondaria di cui all'articolo 2, comma 6.

4. Ad ogni domanda di ammissione al micronido (da redigersi sul modulo disponibile sul sito internet comunale, all'ufficio scuola e all'ufficio protocollo del Comune di Bordighera) dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- documento di identità o di riconoscimento del richiedente;
- dichiarazione Isee valido per prestazioni rivolte ai minorenni (solo per i residenti nel Comune di Bordighera e nei comuni di Vallebona e Seborga, se convenzionati con Bordighera);
- il certificato dell'ASL di adempienza vaccinale;
- eventuali certificati medici attestanti lo stato di disabilità ai sensi della legge 104/1992.

5. Le percentuali di contributo comunale sulle spese per le rette di frequenza, in base alle risultanze dell'ISEE relativo al nucleo familiare di appartenenza del minore iscritto al servizio, sono riportate nel prospetto seguente:

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE DEL NUCLEO FAMILIARE (ISEE PRESTAZIONI PER MINORI)	Integrazione comunale
CON ISEE FINO a € 20.000,00	70% sulla retta mensile applicata
CON ISEE DA €20.001 a 30.000,00	60% sulla retta mensile applicata
CON ISEE DA € 30.001 o € 40.000,00	50% sulla retta mensile applicata
CON ISEE Da € 40.001 a € 50.000	25% sulla retta mensile applicata
CON ISEE DA €50.001 a 60.000,00	20% sulla retta mensile applicata
CON ISEE DA € 60.001 in poi	15% sulla retta mensile applicata

Art. 4 - ISCRIZIONE AL SERVIZIO

1. Fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, a seguito dell'utilizzo delle graduatorie, ai sensi del precedente articolo 2, l'ufficio scuola, previa comunicazione ai genitori interessati e loro manifestazione di assenso, assegnerà ciascun posto disponibile al minore avente titolo, procedendo al nullaosta alla frequenza al servizio.

2. Dal giorno dell'ammissione alla frequenza del servizio sorgono i diritti e i correlativi doveri dei genitori e dei minori iscritti, relativamente all'erogazione del servizio, nei confronti del concessionario e, per quanto di competenza, del Comune concedente.

Art. 5 - RISPETTO DELLE LINEE GUIDA REGIONALI

1. Il Comune concedente e il soggetto concessionario dovranno, per quanto di rispettiva competenza, dare precisa applicazione, oltre che alle norme statali e regionali vigenti in materia, alle *Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio educativi per la prima infanzia, in attuazione dell'art. 30, comma 1, lett. D) della l.r. 9 aprile 2009, n. 6*, approvate con deliberazione della Giunta Regionale ligure n. 222 del 06/03/2015.

Art. 6 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI RETTA A CARICO DEI GENITORI

1. A seguito della domanda di cui all'art. 2, comma 2, la quota di retta mensile a carico del nucleo familiare di appartenenza dell'iscritto viene stabilita in base alla situazione economica del nucleo stesso (indicatore ISEE per minori come da normativa vigente) .
2. Oltre al caso di mancata presentazione della dichiarazione Isee annessa alla domanda di iscrizione, comporta l'integrale pagamento del prezzo della retta la residenza dell'iscritto in comuni diversi da Bordighera (e da Vallebona e Seborga ove questi ultimi siano convenzionati con Bordighera).
3. La retta integrale (mensile) corrisponde al prezzo mensile del servizio, a bambino, così come offerto in sede di gara dal soggetto aggiudicatario e non è comprensiva dei pasti e dei pannolini.

ART. 7 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA

1. La frequenza al micronido d'infanzia del bambino è subordinata al pagamento di una retta mensile. Il pagamento della retta è indipendente dai giorni di frequenza del nido e va effettuato al concessionario del servizio. Il periodo di soggezione alla retta decorre dal giorno di iscrizione al servizio e termina nell'ultimo giorno del mese in cui sono dichiarati il recesso o la rinuncia ovvero nell'ultimo giorno del mese in cui sopravviene altra causa estintiva del rapporto di servizio (con relativa decadenza dell'iscrizione).
2. Come previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera a), del disciplinare di concessione, per il solo mese d'ammissione, la retta a carico della famiglia e del Comune (qualora ricorra) viene ridotta del 50%, nel caso in cui la frequenza inizi a partire dal giorno 16 del mese in corso.
3. La retta dovuta dagli utenti va versata al concessionario in via anticipata entro il giorno 5 del mese di frequenza, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera b) del richiamato disciplinare di concessione.

ART. 8 – RECESSO DAL SERVIZIO

1. Fermo quanto previsto dal precedente articolo 7, comma 1, la famiglia dell'iscritto può recedere dal servizio secondo la disciplina di cui all'art. 16, comma 3, lettera c), del disciplinare di concessione. Il recesso e ogni altra causa di estinzione del rapporto (ivi compresa la decadenza per morosità, di cui al comma successivo) non comportano la restituzione ai genitori della quota di iscrizione di cui all'art. 16, comma 3, lettera e) del disciplinare di concessione.
2. Resta comunque a carico del concessionario il rischio del mancato introito delle rette di frequenza da parte delle famiglie, come previsto dall'articolo 3, comma 5, del disciplinare di concessione.

ART. 9 – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario del servizio dovrà osservare tutti gli obblighi a suo carico previsti dal disciplinare di concessione e risponderà per eventuali danni e infortuni causati agli iscritti da omissioni di vigilanza o di approntamento di misure precauzionali in tema di sicurezza, sanità e igiene, ai sensi di legge.
2. Quanto al pagamento dei contributi integrativi comunali sarà cura del concessionario trasmettere mensilmente al Comune di Bordighera copia delle ricevute dei versamenti effettuati dalle famiglie degli iscritti, per consentire la liquidazione da parte del Comune delle integrazioni alle rette.

ART. 10 - CONTROLLI

- 1.** Il dirigente del settore amministrativo definisce ogni anno la frequenza dei controlli presso il micronido d'infanzia tramite apposita disposizione organizzativa in armonia con il regolamento generale sui servizi educativi per la prima infanzia, approvato con deliberazione della Commissione straordinaria adottata con i poteri del consiglio comunale n. 208 del 14/12/2011, e coerentemente a quanto previsto dal disciplinare di concessione.
- 2.** Restano ferme le disposizioni del disciplinare di concessione concernenti i poteri – doveri di controllo e di eventuale sanzione del Comune nei confronti del concessionario.